

In conclusione, quindi, il parere del Governo è contrario su tutte le mozioni presentate.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 9 giugno 1998, alle 9,30:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

2. — *Votazione finale del disegno di legge:*

S. 2132 — Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996 (*Approvato dal Senato*) (3967).

— *Relatore:* Chiamparino.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

CORLEONE ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (169);

SCALIA e PROCACCI: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (300);

BRUNETTI e MORONI: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (396);

ALOI: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grechaniche ed albanesi nella regione Calabria (918);

RODEGHIERO ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1867);

MASSA ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2086);

TERESIO DELFINO: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2973).

— *Relatori:* Maselli, *per la maggioranza;* Menia, *di minoranza.*

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3053 — Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (*Approvato dal Senato*) (4782).

— *Relatore:* Risari.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 130-160-445-1697-2545 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (*Approvato dal Senato*) (4626).

— *Relatori:* Serafini, *per la II Commissione,* e Leccese, *per la III Commissione.*

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998 (4890).

— *Relatore:* Bielli.

7. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

DAMERI ed altri; TREMAGLIA ed altri: Nuove norme sui Consigli degli italiani all'estero (2997-3227).

— *Relatore:* Dameri.

8. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 39-513-1307-1550-2238-2250 — Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari (*Approvata dal Senato*) (4099);

PAISSAN e GALLETTI: Norme concernenti le visite di membri del Parlamento a caserme, ospedali e infermerie militari (1401);

NARDINI ed altri: Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (2178);

RUFFINO ed altri: Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (2326);

ROMANO CARRATELLI e ALBANESE: Norme per l'accesso dei parlamentari alle strutture militari (4726).

— *Relatori:* Bielli, *per la I Commissione*, e Ruzzante, *per la IV Commissione*.

9. — *Seguito della discussione delle mozioni Comino ed altri n. 1-00268, Conte ed altri n. 1-00270 e Volontè ed altri n. 1-00271 sulla tutela della riservatezza nei modelli delle dichiarazioni dei redditi.*

10. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

STORACE; ZAGATTI ed altri; DE CESARIS; D'INIZIATIVA POPOLARE; TESTA; DELMASTRO DELLE VEDOVE; RICCIO e FOTI; PEZZOLI ed altri: Disciplina locazioni e rilascio immobili (790-806-1222/bis-1718-2382-4146-4161-4476).

11. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

SCOCA ed altri; PALUMBO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; BUTTIGLIONE ed altri; POLI BORTONE ed altri; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ed altri; GAMBALE ed altri; GRIMALDI; SAIA ed altri; MELANDRI e MANCINA; SARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ed

altri; CONTI ed altri; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI e GALLETTI; MAZZOCCHIN ed altri: Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in materia di inseminazione artificiale (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755).

La seduta termina alle 18,55.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO MARETTA SCOCA IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 4626

MARETTA SCOCA. La convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, riguardante la tutela dei minori, ed in particolare la cooperazione in materia di adozione internazionale di minori stranieri, è improcrastinabile in considerazione sia del gran numero di bambini stranieri adottati in Italia (e, soprattutto, quelli che le coppie italiane richiedono di adottare) sia dell'armonizzazione internazionale della legislazione sull'adozione.

A tal proposito occorre fare preliminarmente una seria considerazione, che è anche una denuncia, ma una denuncia che non nasce da uno stato d'animo estemporaneo, ma da anni di meditazione e di battaglie combattute sul campo.

Oggi si fa ricorso in maniera assolutamente prevalente all'adozione internazionale perché non ci sono bambini italiani in stato di adottabilità. Consideriamo che i minori italiani ricoverati negli istituti sono circa cinquantacinquemila (anche se non se ne conosce il numero esatto ed anche questo è un fatto incomprensibile ed esecrabile). Comunque, a fronte di cinquantacinquemila minori che vivono negli istituti, solamente 1.500 sono dichiarati adottabili. Si tratta di un vero problema, perché prima di essere dichiarati adottabili dal tribunale per i minorenni, questi bimbi debbono essere dichiarati in stato di abbandono. E questo è il punto cruciale che gioca contro questi minori,

non perché la norma imponga particolari previsioni a loro danno, ma perché l'applicazione della norma tutela più i diritti dei maggiorenni che abbandonano che dei minorenni che vengono abbandonati.

Non sono certo io a non capire che vi sono situazioni tali che impediscono temporaneamente al genitore di prendersi cura del proprio figlio. Ed anzi questi casi rappresentano proprio le situazioni più disagiate, dal punto di vista sia economico che sociale, e che andrebbero accertate prima che i genitori si vedano costretti a mettere negli istituti i figli, con forme di provvidenze non solo di tipo economico, ma anche di sostegno sociale ed umano.

Ma quando non ricorrono tali situazioni di reale impossibilità a prendersi cura dei propri figli, impossibilità oggettive quali quelle prima dette o anche reclusioni in carcere o altre impossibilità conclamate, non è consentibile che questo stuolo di minori (cinquantatremila circa) continui a rimanere negli istituti in attesa che ciclicamente, i genitori vadano a trovarli, interrompendo così il termine di prescrizione, che, però, ricomincia a decorrere appena il genitore nuovamente si allontana.

E così, a forza di termini interrotti, questi bambini restano anni ed anni negli istituti, fino al raggiungimento della maggiore età ed allora vengono messi fuori senza più nessuna protezione e nessun aiuto.

Qual è allora la soluzione? Da una parte è quella di accertare in tempi, i più brevi possibili, lo stato di abbandono, non consentendo che cicliche interruzioni episodiche possano essere considerate quale « non abbandono » e, dall'altra, incentivare l'affido familiare (già previsto dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983) anche con sovvenzioni pubbliche, per quelle famiglie che si dichiarano disponibili. D'altra parte c'è da considerare che queste famiglie sarebbero animate da uno squisito spirito di servizio e non dal desiderio di divenire genitori adottivi. Sono piani diversi, entrambi encomiabili e, dunque, da sostenere con eguale forza e, consentendo con più facilità le adozioni nazionali. Questa

premessa era dovuta affinché anche i minori italiani siano messi sullo stesso piano di quelli stranieri. L'adozione internazionale e, difatti, stata realizzata in Italia in modo quantitativamente considerevole proprio per le difficoltà che ci sono per adottare bambini italiani. Non bisogna sottacere però che vi sono state anche adozioni internazionali fallite. Ciò è dovuto a molteplici fattori, tra i quali, anche le difficoltà di recepire, capire e di adeguarsi, da parte dei genitori adottivi alla diversità dei fanciulli provenienti da culture non conosciute.

Proprio a tali situazioni si vuol porre rimedio con le previsioni contenute nell'articolo 3, comma 4, e cioè delegando ai servizi socio sanitari tutta una serie di incumbenti tendenti a preparare ed informare gli aspiranti all'adozione. Ma tra questi pur importanti incumbenti non è prevista nessuna preparazione sulla cultura d'origine dell'adottando. Personalmente trovo che sia una carenza grave, perché non è possibile che i genitori adottivi possano accogliere in senso ampio e totale un bambino del quale ignorino la cultura di provenienza; e ciò è tanto più grave in proporzione all'innalzamento dell'età del minore. Ma, anche nel caso di bambini piccoli, sarebbe opportuno che i genitori adottivi si adeguassero e rispettassero, per quanto possibile, i « *mores* » dell'adottato.

È certamente condivisibile la previsione dell'articolo 37, terzo comma, in base alla quale i genitori adottivi sono tenuti ad informare il minore, appena possibile e nelle forme più adeguate, del suo stato di figlio adottivo e della sua provenienza nazionale e culturale.

So, però, che molte perplessità ha suscitato il successivo comma 4 che prevede la possibilità che le informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali possano essere fornite anche all'adottato maggiorenne (oltre che ai genitori adottivi) nel caso in cui sussistano gravi e comprovati motivi e su autorizzazione del tribunale per i minorenni.

Ma questa autorizzazione non può essere concessa se i genitori naturali

abbiano dichiarato di non voler essere nominati o abbiano manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimi, né può essere concessa quando l'autorità straniera competente dichiara che l'informazione può provocare grave turbamento all'equilibrio sociale e psicologico dei genitori naturali.

Come si vede questa possibilità di risalire all'identità dei genitori biologici è condizionata: dalla maggiore età dell'adottato; alla sussistenza di gravi e comprovati motivi; all'autorizzazione del tribunale per i minorenni; alla mancanza di dichiarazione dei genitori naturali di non voler essere nominati o che il consenso alla adozione da questi dato non sia condizionato dalla loro volontà di rimanere anonimi; dalla decisione dell'autorità straniera competente relativa al fatto se detta informazione possa o meno provocare turbamento ai genitori naturali.

Da tutto ciò discende che la possibilità di ricercare le proprie radici è del tutto teorica ed è fortemente improntata alla preminente tutela ed alla salvaguardia dei genitori. In sostanza si afferma l'esistenza di un diritto per poi subordinarlo a tali e tante circostanze da renderlo di difficilissima attuazione. Ma allora mi domando per quale ragione questa previsione è stata tanto osteggiata e criticata da più parti, tanto che anche il parere espresso dalla I Commissione ne chiede la soppressione motivandolo così: «rilevato, altresì, che l'adozione è un istituto che tende, per sua natura, a superare il concetto di genitorialità naturale e che l'interesse dell'adottando non è quello di essere informato sull'identità dei genitori d'origine», eccetera.

Ora, questo è un punto che va approfondito con molta serenità e che è ricompreso nel concetto d'interesse del minore che il legislatore dovrebbe puntualizzare meglio, non potendo essere delegato alla valutazione che ne fa l'interprete. Ma questo è un altro grave problema che non posso affrontare in questa sede.

Ritornando, dunque, a noi, non si può non rilevare come la legislazione, man mano nei secoli, si sia evoluta e che sia

passata da una soggezione totale del minore a chi gestiva la patria potestà (*jus vitae et necis* dei romani) ad un progressivo riconoscimento della personalità del minore, fino a divenire considerato attuale soggetto di diritto.

D'altro canto anche l'istituto dell'adozione si è radicalmente mutato infatti, in passato, l'adozione era costituita da un negozio giuridico di tipo contrattuale, produttivo di limitati effetti giuridici ed idoneo ad assicurare la trasmissione del patrimonio e la continuazione del nome a chi fosse privo di discendenti legittimi: oggi invece l'adozione è diretta a dare una famiglia ad un minore che ne sia privo.

I mutamenti avvenuti, riguardo sia alla considerazione della personalità del minore sia all'istituto dell'adozione io credo non possano non prendere in considerazione anche il diritto all'identità.

Del resto, questo diritto è affermato dalle molte convenzioni internazionali, relative ai minori, iniziando da quella di New York ratificata dall'Italia. Detta convenzione, all'articolo 7, stabilisce inequivocabilmente il diritto del minore a conoscere i propri genitori naturali. Alcuni paesi, come la Germania, l'Austria e la Svezia affermano l'esistenza di un diritto fondamentale della persona a conoscere le proprie origini biologiche.

La legislazione attuale in Italia, nel caso di minore adottato, vieta, in via di principio la ricerca dei genitori naturali, ma l'evoluzione giurisprudenziale ha allargato maglie di questo divieto e la corte d'appello di Palermo recentemente ha affermato che «esistono diritti soggettivi fondamentali come quello della salute — articolo 32 della Costituzione — il cui esercizio può in concreto implicare, come mezzo necessario per il conseguimento del fine, la conoscenza dei genitori naturali».

Alla luce di quanto innanzi esposto molto sinteticamente (che l'argomento richiederebbe ben altra trattazione) io credo non possa essere recepito il parere dato dalla I Commissione, tendente ad impedire in modo assoluto la possibilità di ricercare i genitori naturali da parte dell'adottato.

Evidentemente questo non vuol dire che non debbano essere previsti i caratteri che derivano dalla sussistenza di altri diritti soggettivi qualificabili come fondamentali. Ma l'articolato al nostro esame lo fa privilegiando e tutelando molto di più la posizione dei genitori naturali che non quelli dell'adottato.

Del resto io credo che debbano essere ridimensionati alcuni approcci mentali al problema e cioè, per esempio, il timore dei genitori adottati che la ricerca dei genitori biologici dell'adottato possa alterare gli equilibri familiari ed i vincoli affettivi con la nuova famiglia.

Ma se si tien conto che questa ricerca potrà avvenire solo dopo il raggiungimento della maggiore età non si può non considerare che, a quel punto, o si è instaurato un equilibrio stabile e dei vincoli affettivi solidi, oppure no.

D'altro canto non si può non tenere in considerazione la naturale propensione ed aspirazione di ogni uomo a conoscersi compiutamente e, dunque, a conoscere chi sono i genitori biologici. Proibirlo per legge è una violazione dei diritti assoluti

della persona, ma è anche sbagliato perché si potrebbe incrementare un fisiologico conflitto con i genitori adottivi contrapponendo loro una figura mitica ed idealizzata dei genitori veri, tanto più desiderabili, quanto meno concreti.

E voglio concludere con il pensiero dello scrittore americano James Michener che ha detto: « Sono nato da una donna che non ho mai conosciuto e sono stato allevato da un'altra che teneva orfanelli, non so da quale ambiente provengo, chi siano stati i miei antenati e quale sia il mio retaggio biologico o culturale. Ma quando conosco gente nuova, la tratto con rispetto perché potrebbe essere la mia gente ».

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 20,55.